

SOTTOSEZIONE 2.4 ANTIRICICLAGGIO

2.4.1 Premessa e riferimenti normativi

- D. Lgs. 22.6.2007, n. 109 recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”;
- D. Lgs. 21.11.2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017;
- Direttiva UE 2015/849 c.d. IV direttiva antiriciclaggio;
- Legge 12 agosto 2016, n. 170 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2015.
- D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 di “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”.

L’art.10 del citato D.Lgs. n.231/2007, come modificato dal D.Lgs.90/2017, ha disciplinato le misure volte alla prevenzione e al contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in relazione alle Amministrazioni Pubbliche ed ha ridefinito l’ambito di intervento della PA disponendo che:

1. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell’ambito dei seguenti procedimenti o procedure:*
 - *procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;*
 - *procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;*
 - *procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.*
2. *In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell’analisi nazionale del rischio di cui all’articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo.*
3. *Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell’esercizio della propria attività istituzionale. **Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.***
4. *Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le*

operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

5. *Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.*
6. *L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

I procedimenti di cui al comma 1 definiscono ex lege le Aree a rischio riciclaggio e pertanto tutti i processi e le attività che sono diretti all'emanazione di detti atti sono da considerare automaticamente mappati come aree a rischio antiriciclaggio. Nel prosieguo, con la collaborazione dei Settori interessati, si potranno redigere delle apposite schede di analisi del rischio e di monitoraggio, con l'eventuale dettaglio del flusso operativo.

Il nuovo PNA 2022-2024 indica le misure antiriciclaggio come strumento di creazione di “Valore Pubblico”, al pari delle misure di prevenzione della corruzione.

Il presidio antiriciclaggio, al pari dei presidi di anticorruzione e trasparenza, è da intendersi come strumento di creazione di valore pubblico, essendo volto a fronteggiare il rischio che la pubblica amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali, come sottolinea ANAC. Nell'attuale momento storico, l'apparato antiriciclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale

Nell'ambito dei progetti PNRR la circolare UIF dell'11.04.2022 ricorda che ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento UE 2021/241, le PA sono tenute ad individuare il “titolare effettivo” così come definito dalla normativa antiriciclaggio in relazione ai destinatari di fondi e agli appaltatori.

2.4.2 Misure di prevenzione del riciclaggio

Si ritiene opportuno inserire una disposizione specifica che faccia carico agli uffici di richiedere la medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione già in uso per gli appalti ed i procedimenti PNRR sul titolare effettivo, di cui **si allega un fac simile**.

Precetto

La disposizione è la seguente:

‘E’ fatto obbligo ai soggetti privati che concludono con l’Amministrazione contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, contratti di concessione d’uso o convenzioni urbanistiche o che sono destinatari di un finanziamento, di un contributo, o di vantaggi economici di qualunque genere, o di provvedimenti autorizzativi e/ o concessori, di comunicare il titolare effettivo.

Sono esonerati dal rilascio della dichiarazione le persone fisiche destinatarie di sussidi e contributi economici o di prestazioni di carattere sociale”.

L'individuazione del c.d. **“titolare effettivo”** è attività a carico dei settori interessati dai procedimenti elencati.

Si ricorda che il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero - nel caso di soggetto giuridico - la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale ente, ovvero ne risultano beneficiari.

Di seguito, si indicano le modalità pratiche per identificare il titolare effettivo, sia che si tratti di soggetti che hanno una veste societaria, sia qualora si tratti di enti quali fondazioni e associazioni.

Criteri per l'individuazione della titolarità effettiva di operazioni poste in essere da soggetti diversi dalle persone fisiche - indicazioni ex art. 20 d.lgs. 231/2007

Il “titolare effettivo” di operazioni poste in essere da soggetti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente o il relativo controllo, ovvero il titolare del vantaggio economico:

1- Nel caso in cui il soggetto sia una società di capitali:

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale, detenuta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

2 - Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

3 - Nel caso in cui il soggetto sia una fondazione o un'associazione o una persona giuridica privata, di cui al D.P.R. 361/2000, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:

- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione, amministrazione.

Nel caso dei trust, i titolari effettivi si identificano (cumulativamente) nel fondatore (se ancora in vita), nel fiduciario o nei fiduciari, nel guardiano o nei guardiani ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti non consenta di individuare uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società comunque diverso dalla persona fisica.

Nel caso in cui vi sia rifiuto alla compilazione della dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo, il Dirigente dovrà compilare la “Check list anomalie operazioni sospette”, e trasmetterla al Gestore. Il Dirigente dovrà inoltre compilare la suddetta “Check list” ogni qualvolta rilevi palesi anomalie nella dichiarazione resa o nell’esecuzione dell’operazione.

2.4.3 Modello Organizzativo

E’ necessario, altresì, implementare un modello organizzativo all’interno dell’Ente per una corretta gestione del sistema antiriciclaggio.

Di seguito si descrive brevemente il modello organizzativo, salve le possibilità di integrazione e specificazione con successivi atti.

Ciascun Dirigente/Responsabile di Settore è tenuto a nominare uno o più referenti antiriciclaggio che avranno le seguenti principali funzioni:

- acquisire le dichiarazioni sul “titolare effettivo”;
- compilare la “check list” **allegata** in caso di anomalie sull’operazione o rifiuto di rilascio della dichiarazione sul titolare effettivo;
- inviare la “check list” al Dirigente del proprio Settore che valuta la check list e compie eventuali approfondimenti.

Il Dirigente, compiuti i dovuti approfondimenti, trasmette le informazioni necessarie e si confronta con il Gestore antiriciclaggio al fine del completamento dell’istruttoria, segnalando per iscritto le anomalie riscontrate.

Il Gestore Antiriciclaggio coincide con il Segretario/Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza.

Il Gestore antiriciclaggio/RPCT con l’eventuale supporto del Nucleo antievasione e della Polizia Giudiziaria:

- effettua l’analisi e l’approfondimento della segnalazione interna;
- è l’interlocutore tra la UIF e l’Ente;
- formalizza le comunicazioni alla UIF.

In particolare, il Gestore, non appena ricevuta la comunicazione da parte del Dirigente/Responsabile, sulla base della documentazione acquisita e di eventuali ulteriori approfondimenti, può inoltrare allo UIF o archiviare la comunicazione ricevuta; qualora decida per la trasmissione, inoltra senza ritardo la comunicazione di operazione sospetta alla UIF in via telematica attraverso la rete Internet, al portale INFOSAT-UIF della Banca d’Italia, previa registrazione e abilitazione, adesione, al sistema di segnalazione on line.

Nell’effettuazione delle comunicazioni dal Responsabile al Gestore e da questi alla UIF dovranno essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali.

I referenti dell’antiriciclaggio, i Dirigente e il Gestore antiriciclaggio si aggiornano periodicamente seguendo adeguate iniziative formative organizzate dall’Unione dei Comuni Valli e Delizie.

2.4.4 Segnalazione operazioni sospette

Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare i dati e le informazioni relativi alle operazioni sospette nell'ambito delle procedure indicate all'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 (autorizzazioni o concessioni, procedure di scelta del contraente per lavori/servizi/forniture, concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati) in particolare se legate alle anomalie che possono emergere dalle verifiche sulle dichiarazioni presentate dai soggetti richiedenti, a prescindere:

- i) dalla rilevanza dell'importo dell'operazione;
- ii) se l'operazione sia stata rifiutata o interrotta o eseguita da altri operatori.

Il sospetto deve essere basato su una valutazione di elementi oggettivi e soggettivi acquisiti sulla base dei criteri indicati nella **“Check list anomalie operazioni sospette”** e dell'istruttoria normalmente avviata.

La “Check list anomalie operazioni sospette” distingue le anomalie del soggetto da quelle dell'operazione e fornisce un ausilio all'identificazione di anomalie, con particolare riferimento alla figura del titolare effettivo, anche sulla base di alcuni indicatori identificati dalla UIF.

È fondamentale, comunque, ricordare che “L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori, non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto” (cfr. Istruzioni UIF del 23 aprile 2018 sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni).

Particolare rilievo è dato alla fase dell'esecuzione dell'appalto, ove è prevista una specifica valutazione attinente al subappalto.

DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE IN CUI INCORRE CHI SOTTOSCRIVE DICHIARAZIONI MENDACI O FORMA, ESIBISCE, SI AVVALE DI ATTI FALSI OVVERO NON PIÙ RISPONDENTI A VERITÀ E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL'ART. 76 DEL MEDESIMO D.P.R. 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE E DI DECADENZA DEI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO

Il/La sottoscritto/a

Nome _____

Cognome _____

nato/a _____ (Prov.____)

C.F.

residente a _____ (Prov.____) CAP

Via _____ nr. _____

Indirizzo _____ e-
mail/PEC _____ tel. _____

tipologia _____ di _____ documento _____ avente
numero _____

rilasciato il _____ da _____
scadenza _____

In qualità di:

Persona fisica;

Titolare/legale _____ rappresentante _____ dell'impresa
_____ con sede in
_____ in via
_____ n. _____ CAP. _____ Tel. _____ n.
_____ Fax n. _____

partita _____ IVA
n. _____

codice
fiscale _____

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

PRESA VISIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DI CUI AL D.LGS. 231/2007, RIPORTATI IN CALCE ALLA PRESENTE,

In relazione al procedimento di (indicare con una X il procedimento che interessa):

- Istanza di rilascio di provvedimenti di autorizzazione e concessione;**
- Affidamento di lavori, servizi e forniture, secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;**
- Istanza per l'ottenimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (a persone fisiche ed enti pubblici e privati).**

DICHIARA

di essere l'unico titolare effettivo

oppure

di non essere il titolare effettivo, in quanto risulta titolare effettivo:

Nome _____

Cognome _____

nato/a _____ (Prov.____) C.F.

residente a _____ (Prov.____) CAP

Via _____ nr. _____

Indirizzo e-mail/PEC _____ tel. _____

tipologia di documento _____ avente

numero _____

rilasciato il _____ da _____

scadenza _____

oppure

di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a (compilare i seguenti dati per ogni titolare effettivo):

Nome _____

Cognome _____

Comune di Ostellato

nato/a _____ (Prov.____) C.F.

residente a _____ (Prov.____) CAP

Via _____ nr. _____

Indirizzo e-mail/PEC _____ tel. _____

tipologia di documento _____ avente
numero _____

rilasciato il _____ da _____
scadenza _____

oppure

che non esiste un titolare effettivo dell'impresa (specificare le ragioni per le quali non è possibile applicare i criteri dettati all'art. 20 del D.Lgs. 231/2007):

Sottoscrizione (digitale o autografa)

(in caso di firma autografa, allegare documento di riconoscimento ai sensi del DPR 445/2000)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

L'Amministrazione informa, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione al procedimento amministrativo per cui essi sono richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 1, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Definizioni

comma 2, lett. pp): «titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita»;

Art. 20, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche

«1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo».

Si riporta di seguito anche la sintesi fornita dalle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" - versione agosto 2022:

«Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

1. criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
 2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);
 3. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.
- Solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche attraverso l'applicazione dei tre criteri sopradescritti, non sia possibile risalire al titolare effettivo, si potrà valutare di utilizzare la casistica definita quale "assenza di titolare effettivo"».